

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2376**PROPOSTA DI LEGGE****d'iniziativa dei Deputati ZURLO, SALVATORI, RENDE***Presentata il 5 ottobre 1973*

**Norme integrative della legge 19 ottobre 1970, n. 832,
concernente gli insegnanti di educazione fisica non di
ruolo sprovvisti del titolo specifico**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le profonde trasformazioni economiche e sociali di questi anni, accompagnate dal fenomeno dell'esplosione scolastica, hanno posto in crisi la scuola italiana. Trattasi di una crisi strutturale, d'ordine quantitativo e qualitativo. Mancano le aule, centinaia di migliaia di allievi delle scuole dell'obbligo e delle scuole medie secondarie sono costretti ai doppi o tripli turni; numerosi sono gli insegnanti non di ruolo. Ma alle deficienze quantitative si aggiungono quelle qualitative che si riferiscono all'esigenza di un nuovo ruolo da assegnare alla scuola nella preparazione dei giovani, ai contenuti programmatici delle discipline d'insegnamento, ai metodi didattici, alla preparazione ed aggiornamento degli insegnanti. Particolarmente acuta si presenta la crisi delle nostre università soveraffollate, con un rapporto fortemente squilibrato tra docenti e studenti, con scarse attrezzature. Si tratta di una situazione critica che si trascina da alcuni anni e che crea un clima di diffuso malcontento e di tensioni, mentre la società e le famiglie avanzano la domanda di rendere effettivo il diritto allo studio, di partecipazione alla vita scolastica e di democratizzazione delle istituzioni scolastiche.

Di fronte a tale crisi di vaste dimensioni e carica di complessi problemi, urgono inter-

venti riformatori. Un passo in avanti per risolvere i problemi della scuola, è stato fatto con l'istituzione della scuola media unica; ma anche in questo settore resta ancora molto da fare. Recentemente un altro importante problema è stato risolto con l'approvazione dello stato giuridico e del trattamento economico degli insegnanti.

Il nuovo Governo di centro-sinistra ha assunto impegni per la scuola media secondaria e per l'università.

Ma, se si vuole effettivamente rinnovare le strutture scolastiche e considerare l'educazione come sviluppo equilibrato ed armonico della personalità psico-fisica dell'allievo, non si possono ulteriormente trascurare i problemi dell'educazione fisica. Si tratta di stabilire il nuovo ruolo che l'educazione fisica, considerata problema sociale per l'influenza che esercita sulla sanità fisica e morale delle giovani generazioni, deve assolvere nel settore formativo, contribuendo anche alla soluzione di importanti problemi del nostro tempo, quali il tempo libero, la droga. È quindi anzitutto necessario rendere funzionale ed efficace un insegnamento che oggi nelle scuole è considerato marginale. Ciò esige il miglioramento del servizio scolastico, la qualificazione e sistemazione del corpo docente. Attualmente la preparazione degli insegnanti di educazione fisica

è inadeguata, il loro numero è insufficiente. Molti si dedicano all'insegnamento dell'educazione fisica con lo scopo di ottenere una qualsiasi occupazione, in attesa del conseguimento della laurea in altra materia o della sistemazione in altro posto. È necessario invece elevare il livello di preparazione scientifica e professionale degli insegnanti e dare nuova dignità alla professione, istituendo il corso di laurea in educazione fisica.

Si ampliano così, al termine degli studi di scuola secondaria superiore, le possibilità di scelte universitarie degli studenti; si crea uno strumento valido per la preparazione all'esercizio dell'insegnamento di educazione fisica e per iniziative di aggiornamento, di perfezionamento e di sviluppo di attività collaterali.

Ai fini della qualificazione del personale insegnante, occorre altresì eliminare la sperequazione creata dalla legge 19 ottobre 1970, n. 832, stabilendo che ai corsi qualificanti siano ammessi tutti gli insegnanti di educazione fisica che abbiano comunque insegnato, per la durata di un anno scolastico, in scuole statali o legalmente riconosciute. Tale legge consente di partecipare ai corsi di qualificazione solo a coloro i quali nel 1968-1969 abbiano insegnato, con nomina del provveditore agli studi o del capo d'istituto, in una scuola statale. Pertanto, molti insegnanti, con parecchi anni di servizio, ma che nel 1968-1969 non hanno potuto insegnare in una scuola statale, non sono ammessi a tali corsi ai quali invece possono partecipare insegnanti che nel predetto anno insegnavano per la prima volta, però in una scuola statale. Questa discriminazione a danno degli insegnanti in servizio nelle scuole legalmente riconosciute, appare assurda, ove si consideri che il servizio prestato in tali istituti è valido a tutti gli effetti di legge, ivi compresa la immissione nei ruoli. Grave è il disagio derivato ad un folto gruppo di insegnanti (spesso in servizio da oltre dieci anni) sprovvisti di titolo specifico che hanno assolto lodevolmente ai loro compiti.

Un'altra esigenza da soddisfare nel settore riguarda la trasformazione dell'insegnamento di educazione fisica da squadre in classi, nonché quella dell'abolizione dell'istituto del coordinatore, le cui funzioni verrebbero assunte da un comitato provinciale, liberamente eletto. Si verrebbe così a dare maggiore organicità all'insegnamento e si attuerebbe uno dei principi fondamentali di partecipazione e di gestione diretta delle istituzioni scolastiche.

Vi è infine la necessità di riorganizzare la attività sportiva complementare dell'insegnamento di educazione fisica. L'attuale organizzazione è inadeguata, sia sul piano del compenso per lo svolgimento di tali attività, sia sotto l'aspetto del valore pedagogico da attribuire ad essa nel quadro della problematica giovanile.

La presente proposta di legge, che consta di nove articoli, mira quindi sostanzialmente a soddisfare una triplice esigenza:

1) elevare la preparazione professionale degli insegnanti mediante un riordinamento degli istituti superiori di educazione fisica, l'istituzione della laurea (articoli 1, 2, 3) e l'abolizione delle discriminazioni per l'ammissione ai corsi di qualificazione previsti dalla legge 19 ottobre 1970, n. 832 (articolo 4);

2) trasformazione dell'insegnamento da squadre in classi (articolo 5) e riorganizzazione e coordinamento dei servizi periferici su basi democratiche (articolo 6);

3) rivalutazione delle attività sportive complementari dell'insegnamento di educazione fisica (articolo 7).

Il soddisfacimento di queste esigenze appare ormai indispensabile ed urgente, se si vuole dissipare il profondo disagio che investe il settore dell'educazione fisica, conferendogli il giusto posto che esso merita nell'azione formativa delle nuove generazioni.

È augurabile quindi che la presente proposta di legge incontri, nel più breve tempo, il consenso e l'approvazione degli onorevoli colleghi.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'articolo n. 24 della legge 7 febbraio 1958, n. 88, è sostituito dal seguente:

« Il corso di studi degli istituti superiori di educazione fisica ha durata quadriennale.

Al termine di esso gli allievi, che abbiano superato tutti gli esami previsti, sostengono un esame finale per il conseguimento della laurea in educazione fisica.

Possono essere iscritti al corso di laurea in educazione fisica tutti coloro che sono in possesso dei requisiti necessari per accedere agli istituti universitari.

La laurea in educazione fisica abilita all'insegnamento dell'educazione fisica nelle scuole primarie e secondarie ».

ART. 2.

Il Ministro della pubblica istruzione, su proposta dei competenti organi accademici (sentite la prima sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione) fisserà le materie concernenti la laurea in educazione fisica e stabilirà le norme relative alla rappresentanza nel consiglio di facoltà di tutte le componenti universitarie, nonché l'ammontare delle tasse, soprattasse e contributi agli ISEF statali.

ART. 3.

I corsi di laurea di cui all'articolo 1 potranno cominciare a funzionare a decorrere dall'anno accademico successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge.

Gli istituti superiori di educazione fisica pareggiati dovranno adeguare le loro strutture entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge.

Il titolo di studio rilasciato dagli istituti su indicati sarà equivalente a tutti gli effetti a quello rilasciato da università e istituti superiori statali.

Il Ministro della pubblica istruzione provvederà a costituire nelle regioni che ne sono sprovviste e, ove è necessario, anche nelle sedi che nel triennio 1970-1973 hanno funzionato come sedi decentrate degli ISEF pareggiati in applicazione della legge 19 ottobre 1970, n. 832, nuovi istituti superiori che si avvarranno dei contributi dello Stato. Con decreto del Mini-

stro della pubblica istruzione saranno riconosciuti gli istituti superiori di educazione fisica funzionanti di fatto che abbiano chiesto la parifica alla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 4.

Le disposizioni della legge 19 ottobre 1970, n. 832, si applicano a tutto il personale insegnante di educazione fisica che, all'entrata in vigore della presente legge, abbia insegnato per la durata di un anno scolastico, in scuole statali o legalmente riconosciute.

ART. 5.

L'articolo 2 della legge 7 febbraio 1958, n. 88, è sostituito dal seguente:

« Ai fini, di cui al predetto articolo, l'insegnamento di educazione fisica è impartito per classi maschili e femminili ».

ART. 6.

(Servizi periferici).

L'articolo 9 della legge 7 febbraio 1958, n. 88, è sostituito dal seguente:

« L'organizzazione e il coordinamento periferico del servizio di educazione fisica è di competenza del comitato provinciale per l'attività sportiva, eletto dagli insegnanti di educazione fisica.

Il comitato si compone di 5 membri.

I componenti del comitato durano in carica due anni e potranno essere rieletti una sola volta.

Il comitato, elegge, nel proprio ambito, un presidente per il quale sarà previsto l'esonero dall'insegnamento.

Al presidente del comitato compete una indennità mensile lorda pari a quella prevista dall'articolo 2 della legge 28 luglio 1961, n. 831 e successiva modificazione per il preside di seconda categoria delle scuole di istruzione secondaria, con oltre 24 classi ».

ART. 7.

(Attività sportiva).

Il quarto comma dell'articolo 13 della legge 7 febbraio 1958, n. 88, è sostituito dal seguente:

« Per le esercitazioni complementari di avviamento alla pratica sportiva, l'insegnante

può assumere, in aggiunta all'orario d'obbligo, altre 6 ore in tutte le scuole e istituti di istruzione secondaria ed artistica.

Il compenso relativo alle predette ore è corrisposto, per ogni ora, nella misura di un ventinovesimo della retribuzione base lorda iniziale spettante ad un professore straordinario di un ruolo di appartenenza, per la durata di 11 mesi sempreché ricorrano le condizioni previste dall'articolo 1 *sub* 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 dicembre 1947, n. 1687 ».

ART. 8.

Alla copertura finanziaria per l'applicazione della presente legge si provvederà con i fondi ordinari previsti nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

ART. 9.

(*Norma transitoria*).

Il diploma conseguito con i corsi triennali degli ISEF statali e pareggiati fino al 1° ottobre successivo l'entrata in vigore della presente legge è equipollente a tutti gli effetti al titolo di laurea di educazione fisica.